CORTE FEDERALE DI APPELLO
Comunicato Ufficiale n. 7 del 31 Ottobre 2020

Riunione del 22 Ottobre 2020

Presidente f.f.: Avv. Anselmo Carlevaro
Componenti: Avv. Francesca Romana Pettinelli (Relatore)
Avv. Claudio Cutrera

3.20.21 – Franco Brasili, Fulvio Patrizi, Lorenzo Giacobbi, Stefania Marini, e Giorgio Barbanera.

La Corte Federale di Appello

Con decisione n. 45/2020, prot. 778/2020 il Collegio di Garanzia del CONI, Quarta Sezione, in accoglimento del ricorso dei Sigg.ri Franco **Brasili**, Fulvio **Patrizi**, Lorenzo **Giacobbi**, Stefania **Marini** e Giorgio **Barbanera** (proc.to R.G. 17/2020), rappresentati e difesi dall'Avv. Cristiano Novazio, nei confronti della **Federazione Italiana Pallavolo** (FIPAV), rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Guarino, promosso avverso la decisione della Corte Federale d'Appello di cui al C.U. n. 10 del 10 Febbraio 2020, rinviava alla Corte Federale d'Appello presso la FIPAV, in diversa composizione, per la valutazione del merito.

A sostegno della propria pronuncia il Collegio di Garanzia, rilevava un generale difetto di motivazione del provvedimento contestato, avente carattere assorbente rispetto alle altre doglianze, estrinsecatosi nel dettaglio in aspetti di varia natura:

1) **Probatorio**: il provvedimento si sarebbe limitato infatti ad una mera valutazione di irrilevanza/inammissibilità delle richieste istruttorie formulate dai ricorrenti in primo grado (poi ribadite nel reclamo innanzi alla C.F.A.), senza pronunciarsi puntualmente sui motivi del loro mancato accoglimento;
2) **Sostanziale:** la pronuncia si sarebbe limitata a sintetiche e generiche proposizioni, prescindendo da una analisi fattuale, richiamando meramente i contenuti degli atti della Procura Federale, della decisione del Tribunale Federale e della relazione Commissariale (irregolarità amministrative e contabili oggetto del deferimento e delle conseguenti sanzioni);
3) **Sanzionatorio:** la pronuncia, basata anche sulla dedotta violazione del principio di responsabilità collegiale dei soggetti che componevano l'organo deliberante, non avrebbe spiegato la sproporzione tra la sanzione applicata ai reclamanti e quella

irrogata al Sig. Sarcinelli (ulteriore parte del procedimento innanzi al Tribunale Federale), risultata estremamente ridotta.

Il Collegio di Garanzia, rilevava peraltro che in virtù delle conseguenze scaturenti dall'irrogazione di una sanzione superiore ai dodici mesi (previste dall'art. 22 dello Statuto FIPAV e consistenti nella impossibilità per i soggetti sanzionati di candidarsi per cariche federale) "*sarebbe stata doverosa una più approfondita disamina delle ragioni alla base della sanzione*".

****

I fatti che hanno dato origine al procedimento *de quo* sono noti poiché ampiamente esplicitati e consistono, sinteticamente, nella responsabilità disciplinare ascritta agli odierni reclamanti, quali membri del Comitato Regionale FIPAV Marche, per dedotte anomalie contabili/amministrative riscontrate nel bilancio che ne avrebbero inficiato la validità. Tali anomalie si sarebbero fra l'altro esplicitate nella mancata consegna dei buoni pasto al dipendente Sig. Ercoletti e nella mancata appostazione a bilancio del relativo debito. Il Comitato Regionale si sarebbe inoltre arrogato la gestione diretta di campionati di categoria, invero di competenza dei Comitati Territoriali.

Agli odierni reclamanti venivano contestate una serie di violazioni disciplinari, culminate con l'atto di deferimento, reg. n. 19/2019-2020 del 12 Novembre 2019, per i seguenti motivi:

"A) Per aver, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, di cui agli artt. 16 e 51 Statuto FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur. E 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, nonché in violazione degli Artt. 1, 5 e 20 Reg. Amministrazione e Contabilità FIPAV – Strutture Territoriali, nelle rispettive qualità, all'epoca dei fatti, di Presidente primo e di Consiglieri gli altri, del CR FIPAV Marche, concorso, con esclusione di Sorcinelli Gianluca, all'approvazione in data 4/4/2019 al bilancio Consuntivo 2018 non rispondente alla reale situazione economica finanziaria del Comitato, omettendo o alterando tanto le poste attive, quanto quelle passive, evidenziandosi crediti superiori e debiti inferiori al reale: con grave pregiudizio per la Federazione che tale bilancio ha inserito nel proprio Stato Patrimoniale, risultato così falsato; nonché per aver in concorso tra di loro, in violazione delle stesse norme, provveduto alla predisposizione e alla discussione sul Bilancio Consuntivo 2018 con colpevole ritardo rispetto al termine

ultimo previsto per la trasmissione di detto bilancio agli Organi Centrali della Federazione. Contestate le aggravanti di cui alle lettere A, C e J dell'Art. 102 Reg. Giur.

B) Per aver, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, di cui agli Artt. 16 e 51 Statuto FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur. e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, nonché in violazione degli Artt. 1, 5 e 20 Reg. Amministrazione e Contabilità FIPAV – Strutture Territoriali, nelle rispettive qualità, all'epoca dei fatti, di Presidente il primo e Consiglieri gli altri, del CR FIPAV Marche, concorso alla violazione dei diritti del dipendente del Comitato, Ercoletti Stefano, quali sanciti nel vigente CCNL di categoria, non corrispondendogli, nel tempo, buoni pasto per un controvalore calcolato in €20.612,50 omettendo, anche, di iscrivere tale posta a bilancio, determinando un deficit nella contabilità del Comitato, risultata così falsata. Contestate le aggravanti di cui alle lettere A, C e J dell'Art. 102 Reg. Giur.

C) Per aver, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, di cui agli Artt. 16 e 51 Statuto FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur. e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, nonché in violazione degli Artt. 1, 2, 8 e 9 Reg. Gare e delle norme generali di indizione dei campionati di categoria, concorso, nelle rispettive qualità, all'epoca dei fatti, di Presidente il primo e Consiglieri gli altri, del CR FIPAV Marche, alla gestione diretta, anche economica, dei Campionati di Categoria U/13 e U/14 sottraendoli alla competenza dei Comitati Territoriali istituzionalmente all'uopo deputati, determinando una illecita sottrazione di competenze ed introiti economici in danno degli stessi Comitati. Contestate le aggravanti di cui alle lettere A, C e J dell'Art. 102 Reg. Giur."

Nel corso del procedimento innanzi al Tribunale Federale i Sigg.ri **Brasili**, **Patrizi**, **Giacobbi**, **Marini** e **Barbanera**, insistevano sulle istanze istruttorie (corposa integrazione documentale, audizione testimoniale), eccepivano la violazione del diritto di difesa, precisavano che alcune questioni amministrative (buoni pasto) erano gestite (materialmente e contabilmente) dalla FIPAV e, che la gestione diretta dei campionati di categoria, di competenza dei Comitati Territoriali, fosse una scelta condivisa e presa unanimemente in sede di Consulta Regionale. Il Sig. **Sorcinelli** chiedeva il non luogo a procedere ovvero l'applicazione di una sanzione minima.

Il Tribunale Federale con Comunicato Ufficiale n. 32, affisso all'albo il 9 Dicembre 2019, valutate le responsabilità e le aggravanti contestate, all'esito del procedimento disponeva la sanzione della sospensione per mesi diciotto a carico di Franco **Brasili**, per

mesi sedici a carico di Flavio **Patrizi**, Lorenzo **Giacobbi**, Giorgio **Barbanera** e Stefania **Marini**, per mesi due a carico di Gianluca **Sorcinelli**. Poneva a fondamento della decisione la relazione del Commissario *ad acta*, nominato dal Consiglio Federale proprio al fine di procedere alla verifica amministrativa/contabile svolta dal Comitato Regionale, e riteneva applicabili tutte le aggravanti contestate a carico di Franco Brasili (quale Presidente del Comitato), nonché quelle relative alle sole lettere a) e j) dell'art. 102 Regolamento Giurisdizionale a carico dei Sigg.ri Patrizi, Giacobbi, Marini e Barbanera.

La Corte Federale d'Appello, a seguito del reclamo promosso dai **Brasili**, **Patrizi**, **Giacobbi**, **Marini** e **Barbanera** rideterminava la sanzione inflitta dai predetti tesserati nella seguente misura: Franco **Brasili** sospensione da ogni attività federale per mesi quindici; Flavio **Patrizi**, Lorenzo **Giacobbi**, Giorgio **Barbanera** e Stefania **Marini** sospensione da ogni attività federale per mesi tredici. La Corte Federale, pur non ritenendo condivisibili le spiegazioni addotte dai reclamanti (poiché tratte da ragionamenti non provati), mitigava la sanzione sulla base del contegno collaborativo tenuto nel corso del procedimento dal tesserato Franco Brasili. Con riferimento alla sanzione a carico di Sorcinelli, pur riconoscendone l'inadeguatezza, prendeva atto della sua immodificabilità per il suo passaggio in giudicato.

A seguito del provvedimento del Collegio di Garanzia dello Sport ed in ottemperanza al termine concesso dalla Corte Federale d'Appello in diversa composizione nel giudizio di rinvio, i Sigg.ri **Brasili**, **Patrizi**, **Giacobbi**, **Marini** e **Barbanera** si riportavano integralmente al reclamo ex art. 42 Reg. Giur. FIPAV del 22 Dicembre 2019 e depositavano memoria autorizzata. Ribadivano che: 1) la Corte Federale aveva omesso di pronunciarsi sulle richieste istruttorie dai medesimi formulate e, pertanto, gli era stata preclusa la prova dei fatti dedotti; 2) la Corte Federale aveva aderito *sic et simpliciter* alla relazione del Commissario Dott. Giuseppe Manfredi, di fatto assunta a fonte di prova privilegiata; 3) l'atto di deferimento richiamava, allegandola, tale relazione senza indicare le specifiche contestazioni; 4) in virtù del provvedimento Commissariale non poteva trarsi una automatica responsabilità disciplinare dei reclamanti, da accertarsi con apposito giudizio.

Considerata quindi l'importanza dell'istruttoria, chiedevano alla Corte Federale d'Appello in diversa composizione, di esaminare i documenti già allegati ed in particolare il parere favorevole del Revisore dei Conti Regionale e la regolare

approvazione del bilancio da parte del Consiglio Federale FIPAV, che includeva anche il bilancio del C.R. MARCHE come approvato dal Consiglio Regionale. Insistevano per l'ammissione della prova testimoniale indicando specifici capitoli di prova e chiedevano, all'occorrenza, l'acquisizione dal C.R. MARCHE degli originali delle delibere della Consulta Regionale sub doc. 14) del reclamo.

In occasione della riunione tenutasi il 24 settembre 2020, l'Avv. Novazio per i reclamanti, nel riportarsi alle conclusioni già spiegate nel ricorso depositato innanzi alla CFA e nel ribadire la buona fede e serietà dei componenti del C.R. FIPAV MARCHE, chiedeva termine per il deposito di una memoria istruttoria, accordato dalla CFA in diversa composizione (ex art. 42 n. 7 Reg. Giur.) sino al 1° ottobre 2020 che si riservava di adottare ulteriori provvedimenti. In data 2 ottobre 2020 la CFA, ai sensi dell'art. 42 n. 7 R.G., disponeva d'ufficio, quale persone informate sui fatti, l'audizione del Dott. Giuseppe Manfredi (Commissario ad acta) e del Dott. Alfredo Benedetti (Revisore dei Conti), riservando ulteriori provvedimenti in merito alle istanze istruttorie *medio tempore* articolate dalla difesa dei reclamanti.

Nel corso della audizione tenutasi il 12 ottobre 2020, il Dott. Giuseppe Manfredi, precisava:

- di essere stato nominato commissario *ad acta* i primi di marzo del 2019 e di aver effettuato il passaggio di consegne il 21 marzo 2019;
- di essere stato nominato commissario del CR FIPAV Marche a seguito del commissariamento disposto dal Consiglio Federale, in data 28 maggio 2019;
- di non aver svolto, con specifico riferimento all'approvazione del bilancio 2018, alcun ruolo in quanto i compiti a lui assegnati erano limitati alla firma degli ordini e degli impegni di spesa e che fu il Consiglio Federale, ancora in carica, ad approvare il bilancio;
- di aver svolto tutte le attività di verifica solo una volta nominato commissario in sostituzione del Consiglio Federale dietro precisa attribuzione del Consiglio Federale;
- di aver partecipato all'assemblea del 4 aprile 2019 senza alcun potere di intervento e/o voto;
- di aver inviato, il successivo 11 aprile, una nota al comitato per chiedere alcuni chiarimenti sul bilancio.

Riferiva, inoltre, che gli allegati 7 e 8 alla relazione commissariale costituivano la corretta rappresentazione della effettiva situazione debiti/crediti e che la tabella allegata con il n. 7 chiariva che la rappresentazione di cui al bilancio 2018 non era reale in quanto esistevano crediti ormai inesigibili per prescrizione decennale (per tutti ASD Pallavolo Montesanto) e crediti inesistenti (per tutti, le voci borderò, Regione Marche, Simonelli e Federazione Polacca). Precisava che le differenze riscontrate in tema di debiti erano relative alla mancata appostazione di mancati pagamenti arbitri e docenti, buoni pasto dipendenti, debiti Fipav Sicilia e Manufacturing Point. Rilevava infine di aver ricevuto collaborazione ma non le risposte chiarificatrici richieste al Comitato.

Nella medesima sede (riunione del 12 ottobre 2020), il Dott. Alfredo Benedetti, sentito quale persona informata sui fatti, precisava:

- di aver effettuato (nell'ambito del suo incarico di Revisore Contabile del Comitato) una verifica "a campione" con riferimento al bilancio 2018 e di aver chiesto ed ottenuto, sempre utilizzando il criterio "a campione", lo stralcio di alcuni crediti per gli anni 2017/2018;
- che la verifica "a campione" non doveva intendersi come esaustiva e sufficiente poiché "*in una verifica a campione qualcosa può sfuggire*".

Su tale aspetto riferiva ulteriormente che "*discorso diverso per le verifiche sulle posizioni di debito che ovviamente dipendono dalla documentazione messa a disposizione del Comitato. Preciso che l'analisi a campione predilige normalmente i crediti più significativi tra questi la voce "biglietti World League" sulla quale non ho svolto rilievi sulla base della documentazione che mi era stata fornita dal Comitato da cui si evinceva che la gestione era in capo alla Fipav Centrale*". Precisava infine di non aver svolto rilievi anche sulla base di quanto riferitogli dal Comitato.

La Corte Federale d'Appello, quindi, con Ordinanza del 15 ottobre 2020 ivi integralmente richiamata, letta ed esaminata la memoria autorizzata, ritenuto il procedimento maturo per la decisione sulla base della documentazione prodotta e all'esito delle audizioni disposte d'ufficio, rigettava le istanze istruttorie dei reclamanti e rinviava per la discussione alla riunione del 22 ottobre 2020.

In detta sede l'Avv. Novazio, per i reclamanti, previa autorizzazione al deposito di Note da formare parte integrante del verbale, insisteva per la revoca dell'ordinanza istruttoria,

chiedeva di essere autorizzato a dedurre mezzi di prova conseguenti all'attività istruttoria svolta d'ufficio dalla Corte ed alla riformulazione all'occorrenza dei capitoli rigettati perché genericamente formulati, valutativi e negativi. Insisteva in ogni caso nelle conclusioni anche in via istruttoria formulate nel reclamo e nella memoria autorizzata in atti.

Il procuratore federale concludeva per la conferma della sentenza del Tribunale Federale e delle sanzioni ivi spiegate opponendosi alle richieste formulate dalla difesa dei Reclamanti.

La CAF tratteneva la causa in decisione.

****

Le doglianze di cui al reclamo possono essere così sintetizzate:

- mancato esame delle difese e delle richieste istruttorie svolte dai deferiti con specifico riferimento alle voci "borderò", "Polish Volley Federation", "Regione Marche", "crediti inesigibili", "debiti arbitraggi", debito "CR Sicilia", in ordine alle quali la relazione del Commissario sarebbe affetta da genericità, errori, valutazioni personali e da dati non adeguatamente verificati. A sostegno della propria tesi i reclamanti hanno osservato che l'approvazione del bilancio 2018 era stata accompagnata dal parere favorevole del Revisore dei Conti del Comitato Regionale e che il bilancio era regolarmente confluito nel bilancio poi approvato dalla Federazione Italiana Pallavolo;
- mancato esame della circostanza che tra i compiti del Commissario *ad acta* rientrava l'approvazione del bilancio consuntivo oltre all'omesso rilievo alla collaborazione sempre prestata dal Comitato in ordine alle spiegazioni richieste dalla Federazione;
- inesistenza di una condotta disciplinarmente rilevante in ordine alla mancata consegna dei buoni pasto al dipendente Ercoletti per mancata collaborazione fattiva della Federazione che aveva interrotto la procedura di invio dei buoni all'unità periferica; per essere il medesimo Ercoletti dipendente dalla Fipav centrale; per inesistenza di alcun titolo in capo al Comitato all'acquisto dei buoni pasto; infine per inesistenza di alcun danno in capo alla Federazione comunque tenuta ad assolvere ad un obbligo di legge (che non può implicare una *diminutio* patrimoniale);
- inesistenza di una condotta disciplinarmente rilevante in ordine alla gestione diretta di campionati sottratti alla gestione dei comitati territoriali, in quanto tale gestione

sarebbe stata la conseguenza diretta di specifiche richieste dei medesimi Comitati Territoriali svolta in sede di Consulta Regionale;

- irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio del consigliere Sorcinelli al quale, assolto dal capo A) e ritenuto responsabile per altri due capi al pari dei reclamanti, è stata inflitta dal Tribunale la sanzione della sospensione per mesi 2.

***

Le doglianze dei Sigg.ri **Brasili, Patrizi, Giacobbi, Marini** e **Barbanera** non possono essere accolte.

L'istruttoria svolta innanzi a questa Corte d'Appello consente di affermare che le argomentazioni addotte dai reclamanti a sostegno delle proprie ragioni sono prive di fondamento. Questi ultimi hanno chiesto a questa Corte, in via preliminare, di esaminare i documenti già depositati con particolare riferimento al parere favorevole del Revisore dei Conti Regionale ed alla regolare approvazione del bilancio da parte del Consiglio Federale FIPAV ("*che conosceva perfettamente la situazione contabile del CR Marche visto che uno dei suoi membri era il Commissario straordinario del CR Marche*" *id est* il Dott. Giuseppe Manfredi). Sul punto si precisa quanto segue premettendo che le richieste formulate dai reclamanti da ultimo in sede di note a verbale della riunione 22 ottobre 2020 sono inammissibili ed irrilevanti ai fini della decisione perché superate dall'istruttoria già svolta.

Anche a non voler attribuire alla relazione del Commissario Straordinario la fonte di prova privilegiata, è però innegabile che la relazione rappresenti idonea e puntuale rappresentazione dei fatti tale da aver consentito alla Procura Federale prima e al Tribunale poi di affermare la sussistenza di una condotta disciplinarmente rilevante posta in essere dai reclamanti con riferimento alle irregolarità evidenziate nel bilancio 2018. In particolare nel corso dell'interrogatorio libero del Commissario *ad acta*, Dott. Giuseppe Manfredi, è emerso che il medesimo non ha svolto alcun ruolo nell'ambito dell'approvazione del bilancio 2018 (in quanto mero firmatario medio tempore di ordini e di impegni di spesa). Ha dichiarato poi di aver svolto attività di verifica solo dopo aver ricevuto specifico potere da parte del Consiglio federale una volta nominato Commissario in sostituzione del Comitato nonché di aver partecipato all'assemblea del 4 aprile 2019 senza alcun potere di intervento e/o voto.

La difesa dei reclamanti non ha documentato o comunque provato che quanto riferito sul

punto dal Commissario non corrisponda alla realtà dei fatti.

Inoltre il Commissario ha dichiarato che comunque la "*rappresentazione di cui al bilancio 2018 non era reale in quanto esistevano crediti ormai inesigibili per prescrizione decennale (per tutti ASD Pallavolo Montesanto) e crediti inesistenti (per tutti, le voci borderò, Regione Marche, Simonelli e Federazione Polacca) e che le differenze riscontrate in tema di debiti erano relative alla mancata appostazione di mancati pagamenti arbitri e docenti, buoni pasto dipendenti, debiti Fipav Sicilia e Manufacturing Point*". Sostanzialmente, pur riferendo di aver ricevuto collaborazione ma non risposte esaustive dal CR FIPAV Marche, insisteva nella bontà della propria relazione.

La puntuale dichiarazione resa dal Commissario Dott. Giuseppe Manfredi (che peraltro fa riferimento alle singole voci di crediti/debiti) è altresì corroborata ed integrata dalle dichiarazioni rese dal Revisore dei Conti Regionale il quale ha precisato di aver svolto una verifica "a campione" (sui crediti più significativi), di per sé non esaustiva, sulla base della documentazione fornita dal Comitato stesso e che comunque in tale contesto ha chiesto, ed ottenuto, lo stralcio di alcuni crediti per gli anni 2017/2018.

Contrariamente quindi a quanto argomentato dai reclamanti (secondo i quali il parere favorevole reso dal Revisore – unito all'esame della documentazione – sarebbe "*di per sé sufficiente per escludere la sussistenza di condotte disciplinarmente rilevanti e dimostrare la totale buona fede dei membri del consiglio regionale*") il parere del Revisore, come dal medesimo confermato in sede di interrogatorio, non è stato reso sulla base di un controllo/verifica integrale, poiché "a campione" e sulla base dei documenti messi a sua disposizione.

Non vi è chi non veda come le argomentazioni dei reclamanti siano quindi prive di pregio e smentite dai medesimi soggetti chiamati a corroborare la tesi difensiva, i quali in base all'analisi della documentazione fornita hanno evidenziato una realtà contabile oggettivamente non corretta e non rispondente alla reale situazione economica finanziaria del Comitato.

Non è peraltro pertinente il riferimento alla regolare approvazione del bilancio da parte del Consiglio Federale FIPAV, contenente anche il bilancio del Comitato Regionale, di cui uno dei membri era proprio il Dott. Manfredi.

La Federazione centrale non ha in alcun modo ratificato l'operato del comitato periferico

ed è la stessa difesa dei reclamanti a dare atto di una lunga, successiva ed approfondita fase dialettica intercorsa per i necessari chiarimenti con il Commissario, resa indispensabile oltre che opportuna proprio in considerazione delle anomalie riscontrate.

Parimenti dicasi per il ritardo nell'approvazione del bilancio il quale costituisce un elemento obiettivo, a prescindere dalle motivazioni sottese al ritardo stesso, che possono al più assurgere ad attenuante. Il Comitato infatti benché fossero stati richiesti chiarimenti, avrebbe potuto comunque procedere cautelativamente all'approvazione del bilancio 2018 (se certo della bontà del proprio operato), fornendo sostegno e collaborazione alla FIPAV nell'ambito della procedura di commissariamento poi intrapresa.

Anche con riferimento alla questione dei buoni pasto dovuti al dipendente Sig. Ercoletti, sono inconferenti i dettagli sulla natura e svolgimento del rapporto (circostanze queste, peraltro non contestate). L'autonomia amministrativa-contabile di cui sono dotati i Comitati, avrebbe dovuto imporre l'adozione di determinate cautele nella gestione del dipendente, il cui rapporto avrebbe dovuto essere diligentemente monitorato. La ricostruzione dei reclamanti è quindi carente e lacunosa: peraltro non è volta a confutare i fatti ascritti, che sono quindi confermati.

Del resto, l'appostazione a bilancio da parte del CR FIPAV Marche - tra i vari debiti - degli oneri aziendali del rapporto di lavoro, non fa comprendere il motivo per cui la quota relativa ai buoni pasto (istituto giuridico obbligatorio nei contratti di lavoro) del dipendente sia stata esclusa: viene meno quindi la pretesa "non conoscenza" sulla gestione della consegna dei buoni pasto.

Si evidenzia quindi che i fatti che hanno dato origine al procedimento disciplinare *de quo* sono oggettivamente chiariti dai documenti depositati e dalle dichiarazioni rese dal Dott. Manfredi e dal Dott. Benedetti: le difese svolte dai reclamanti hanno teso solo ad attenuare la portata delle contestazioni ma non hanno escluso l'obiettività dei fatti ascritti ai Componenti del CR FIPAV Marche che, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno elaborato ed approvato un bilancio non veritiero e non corretto.

Gli approfondimenti istruttori richiesti hanno proprio confermato tale circostanza e non hanno consentito di poter apprezzare alcuna delle difese dei reclamanti.

Sulla questione della gestione diretta di campionati sottratti alla gestione dei comitati territoriali, sulla base della volontà della Consulta Regionale, si rileva che la doglianza è

priva di pregio: l'art.2 del Regolamento Gare e le specifiche "NORME DI RIFERIMENTO PER I CAMPIONATI DI CATEGORIA" prevedono espressamente che la competenza esclusiva sia in capo ai Comitati Provinciali /Territoriali. In considerazione degli effetti sui bilanci territoriali e federali di una eventuale deroga, eventuali autorizzazioni possono al più essere disposte dal Consiglio Federale e non dai Comitati Regionali.

Da ultimo il Collegio precisa che non spetta alla Corte Federale valutare il differente trattamento sanzionatorio riservato dal Tribunale Federale agli odierni reclamanti rispetto al consigliere Sorcinelli, anche in considerazione della mancata impugnazione da parte del medesimo che ha portato al passaggio in giudicato del provvedimento con riferimento alla sanzione applicatagli.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello in diversa composizione, ferma restando la gravità e la sussistenza degli addebiti contestati, ritenuta sussistente la sola aggravante di cui all'art. 102, lett. a), Reg. Giur. ed in rigorosa applicazione dell'art. 101 Reg. Giur. n. 3, applica nei confronti dei Sigg.ri Franco **Brasili**, Fulvio **Patrizi**, Lorenzo **Giacobbi**, Stefania **Marini** e Giorgio **Barbanera** la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 15 (quindici).

F.to il Presidente f.f.
Avv. Anselmo Carlevaro

AFFISSO il 31 Ottobre 2020